

R.D. 22 novembre 1914, n. 1486.
Regolamento per la pesca fluviale e lacuale.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La pesca fluviale e lacuale è disciplinata: a) dalla L.4 marzo 1877, n. 3706 (1); b) dal presente regolamento; c) dalle convenzioni internazionali per la pesca nelle acque dolci bagnanti il territorio italiano e insieme quello di altri Stati, e dalle leggi e dai regolamenti correlativi; a) da decreti speciali.

(1) Ora T. U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Le disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali e dei fossi che sboccano in mare con foce libera, cessano di avere vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci con le salse (1). Questo limite fra la pesca nelle acque dolci e la pesca marittima sarà determinato nelle acque anzidette dal prefetto, di accordo col capitano di porto, e sentite le competenti Commissioni compartimentali e provinciali di pesca (2). Il detto limite sarà indicato in appositi segnali, con leggende visibili, da collocare d'ordine dal prefetto medesimo. Nei corsi d'acqua che, in prossimità delle foci, sono muniti di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti. In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai bacini e canali di acqua salsa o salmastra che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

(1) V. art. 49 del R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647.

(2) Ora Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797.

3. Le disposizioni a tutela della pescosità contenute negli artt. 5 e 6 della L.4 marzo 1877, n. 3706 (1), e le sanzioni penali e procedurali previste dagli artt. 18, 19,20, 22 e 23 della legge medesima (2), si applicano anche alle acque di proprietà privata, che siano collegate naturalmente od artificialmente con acque pubbliche. In esecuzione degli artt. 2, 3 e 18 della detta legge (3) si applicano alle medesime acque gli artt. 5,7,9, 11, 13, 14, 15 lett. c), 16, 17, 18,19, 20, 22, e le corrispondenti sanzioni penali del presente regolamento. Alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso si applicano soltanto l'art. 5 di detta legge (4) e gli artt. 11, 13, 16, 17, 18,19, e le corrispondenti sanzioni penali, del presente regolamento, e inoltre quelle disposizioni di carattere locale che, in conformità del successivo art. 20 consentissero eccezioni agli artt. 13 e 16, o vi apportassero aggiunte.

(1) Ora artt. 6 e 7 del TU. del 1931.

(2) Ora artt. 34,35,38,40 e 41 del citato TU.

(3) Ora artt. 2,5 e 34 del citato T. U.

(4) Ora art. 6 del citato T.U.

4. I comuni, le province, altri enti collettivi e i privati, i quali intendano esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni

acqua pubblica, devono uniformarsi alle norme all'uopo stabilite. La pubblica dichiarazione, che, ai sensi dell' art. 17 della legge(1), debbono fare le province, i comuni ed i consorzi di scolo naturale o artificiale, o di irrigazione, per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, è comunicata in copia al prefetto della provincia, il quale ne dà notizia alla Commissione provinciale di pesca, cura che venga inserito nel Foglio degli annunci legali della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati, a spese degli enti medesimi, in luoghi opportuni lungo le rive o le spiagge. Gli stessi segnali, con le dette leggende, debbono essere posti e mantenuti a spese di coloro che intendono esercitare diritti esclusivi di pesca posseduti nelle acque pubbliche e regolarmente riconosciuti, e il prefetto provvede perché l'elenco di questi ultimi e le successive modificazioni siano pubblicati nel Foglio degli annunci legali della provincia, e affissi in permanenza all'albo dei comuni nel cui territorio trovansi le zone acque soggette a quei diritti.

(1) Ora art. 14 del TU. del 1931.

5. *(Introduzione di rifiuti nelle acque pubbliche).*Questo articolo é da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 10 maggio 1976, n. 319.

6 (1) In caso di concessioni di derivazioni d'acqua, a scopo industriale od agrario, il prefetto dovrà esaminare se occorra prescrivere ai concessionari scale di monta, piani inclinati, graticci all'imboceo di canali di presa. ed altre misure a tutela degl'ingressi della pesca. A tal uopo sentirà la Commissione provinciale di pesca, e l'ufficio del genio civile, dopo il che, se si tratti di concessione d'acqua di sua competenza, emanerà gli ordini corrispondenti, per le eventuali modificazioni od aggiunte ai progetti delle opere, e per le clausole da inserire nel «disciplinare» di concessione, dandone subito partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ove invece si tratti di concessione da fare con decreto del Ministero delle finanze o con decreto reale, il prefetto nell'inviare gli atti al Ministero dell'agricoltura. industria e commercio, a tenore del regolamento sulle derivazioni d'acqua pubblica, dovrà proporre le norme necessarie a tutela degl'interessi della pesca: tali norme saranno approvate con l'atto di concessione. Per le concessioni che già esistono, in caso di reclami ed allo scopo di conciliare gli interessi della pesca con quelli delle altre industrie, il prefetto potrà - seguendo l'anzidetta istruttoria -emanare o proporre le sue menzionate prescrizioni, ovvero ordinare o proporre la modificazione delle scale o degli altri manufatti, per la tutela della pescosità. Contro i provvedimenti adottati, nella sua competenza, dal prefetto, è ammesso ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel termine indicato all'art. 5.

(1) V. ora R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

7. E vietato di collocare attraverso i fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. È vietato di esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d' acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smovendo il fondo delle acque tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso in conformità dell'art. 9: salva sempre la osservanza

delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire pescaie ed altri simili manufatti. Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile al presidente della giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto dev'essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (1). E' permesso di porre nei corsi d'acqua reti, siepi e qualsiasi strumento fisso o mobile, da pesca, purché non si occupi più della metà dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca e misurata ad angolo retto dalla riva, salva l'osservanza dell'art. 9, e salvo inoltre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico: le stesse norme valgono per i bracci morti dei fiumi, o «lanche». In qualunque caso dovrà rimanere nella larghezza dello specchio acqueo, esistente al momento della pesca uno spazio libero, ininterrotto, non minore di un metro per il passaggio dei pesci. Nei bacini d'acqua è permesso di porre strumenti fissi o mobili da pesca, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 9 del presente regolamento, e salvo sempre il rispetto delle prevalenti necessità della navigazione e fluitazione e delle vigenti disposizioni sul regime idraulico. Il presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, ha facoltà di vietare, con propria ordinanza, la pesca in determinate località di bacini o corsi d'acqua, le quali servano alla frega dei pesci (1). Il presidente della giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca, potrà indicare con sua determinazione le località di frega dei pesci, anche allo scopo che esse siano tenute presenti, per la eventuale protezione, nell'istruttoria di domande per autorizzazioni di estrarre o rimuovere la ghiaia a norma delle vigenti disposizioni sulla polizia idraulica (1),

(1) Comma così sostituito dall'art. 45 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

8. È vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti, a monte di questi. Il presidente della giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi (1) (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 46, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) Ai sensi dell'art. 3, D. M. 18 febbraio 1958, per la formazione del relativo provvedimento deve essere sentita la Commissione locale di pesca (ora Commissione provinciale consultiva, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797).

9. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio (1), sentiti il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente per la pesca, dichiarerà con suo decreto, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, quali sono in ciascuna provincia le reti e gli attrezzi da pesca permessi. con la descrizione sommaria di essi e la designazione del tempo ed eventualmente delle località in cui possono essere adoperati, indicando per le reti consentite anche la misura minima delle maglie. Esso stabilirà pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura

che non può essere oltrepassata nemmeno con la unione o con il collegamento di parecchie reti, o parti di esse. Per le acque private che siano collegate con le pubbliche, potrà tuttavia il Ministero dell'agricoltura, sentito il prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, concedere l'uso di reti o di attrezzi speciali, qualora vengano richiesti per le peculiari condizioni del luogo (2).

(1) Ora Ministero dell'agricoltura e foreste.

(2) Vedi anche l'art. 50 del regolamento approvato con R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647.

10. La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salva al presidente della giunta provinciale la facoltà di stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità (1). Nei corsi d'acqua (compresi i bracci morti o le «lanche») durante i periodi di divieto previsti dall'art. 13, i pesci che sono oggetto della proibizione di pesca non possono essere presi nemmeno con la canna, salva al presidente della giunta provinciale la facoltà di limitare per tempo e per luogo l'inibizione, per particolari condizioni locali, sentita la Commissione locale di pesca (1) (2). I pesci freschi, indicati nell'art. 13, quando anche durante i periodi di divieto ivi stabiliti siano stati legittimamente presi con la canna, non possono essere oggetto di compravendita, e nemmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni della inibizione di pesca.

(1) Comma così sostituito dall'art. 47, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) la Commissione locale di pesca è stata sostituita dalla Commissione provinciale consultiva ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797.

11. (1) È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi. È inibita altresì, nelle acque pubbliche, o nelle acque private che siano collegate con quelle, e nelle corrispondenti rive la detenzione della dinamite e di tutte le altre materie su indicate.

(1) Le fattispecie di cui al primo e secondo comma di questo articolo sono previste dal primo e secondo comma dell'art. 6 del T. U. del 1931, e deve quindi ritenersi che siano punite ai sensi del terzo comma dell'art. 33 del medesimo T. U. Le violazioni pre viste dal terzo comma sono punite ai sensi del terzo comma dell'art. 30 di questo regolamento.

12. Salvo il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenersi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali. Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche, da ancore, o da altri segnali. Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

13. (1) Salva ogni eccezione prevista nel presente regolamento, è vietata nelle acque pubbliche, e nelle private che siano collegate con quelle, la pesca dei seguenti animali:

trota di lago, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
carpione, dall'1 dicembre al 31 gennaio, e dall'1 al 31 luglio;
trota di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio;
coregono, dal 15 dicembre al 15 gennaio;
temolo, dall'1 marzo al 31 maggio;
pesce persico, dall'1 al 31 maggio;
tinca, dall'1 al 30 giugno;
carpa, dall'1 al 30 giugno;
agone, alosa, cheppia, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno;
gambero, dall' 1 aprile al 30 giugno.

Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi.

(1) Il D.M. 23 dicembre 1959 così dispone: « Il periodo di divieto di pesca previsto dall art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, ha inizio e termine, rispettivamente, alle ore 12 del primo giorno e alle ore 12 dell'ultimo giorno indicati in detto articolo». Il D.M. 9 settembre 1947 ha stabilito il divieto di pesca della trota dal 15 novembre al 15 febbraio, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

14. (1) I divieti stabiliti nell'ultima parte dell'art. 13 non si applicano nel caso di pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti governativi di piscicoltura o di stabilimenti privati che siano, a loro richiesta, indicati in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale, a condizione che si assoggettino ad indagini ed ispezioni dell'amministrazione provinciale ed osservino le cautele da questa prescritte. Per il commercio dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate con le pubbliche, sono ammesse, nei periodi di divieto previsti dall'ultima parte dell'art. 13, a dare la prova contraria indicata dall'art. 39 del T.U. approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, coloro che siano inseriti, a loro richiesta, in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale, e si assoggettino a indagini ed ispezioni della stessa ed osservino le cautele da essa prescritte.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 48 del D. P. R. 10 giugno 1955. n. 987. Il D.M. 14 febbraio 1956 ha disposto che le attribuzioni devolute alle amministrazioni provinciali da questo articolo, sono svolte dalle medesime con l'osservanza delle norme di cui al D. M. 6 aprile 1926.

15. (1) Il Ministero di agricoltura, su proposta del prefetto, e sentiti la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, potrà proibire: a) qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca di taluna specie abbia importanza prevalente e le torni necessario questo modo di tutela, e ciò pel periodo di divieto relativo alla specie medesima; b) per quel tratto di tempo che sarà riconosciuto opportuno, ma che non potrà essere superiore a tre

tanni, qualunque pesca in quei bacini, fiumi ed altri corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali si sieno eseguite, o sieno in corso, opere di ripopolamento; e) per tutto il tempo che stimerà opportuno, la pesca di una data specie, nel caso che se ne palesi una straordinaria diminuzione per mortalità o per altra causa.

(1) L'art. 49 del D.P.R. 10 giugno 1955, a. 987, ha disposto che le attribuzioni previste in questo articolo sono trasferite al presidente della giunta provinciale.

16. Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici devono avere raggiunte, perché la pesca, la compravendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati ai sensi dell'art. 3 della legge sulla pesca (1), sono le seguenti:

trota di lago, centimetri 30;

carpione, id. 25;

trota di fiume, id. 18;

coregono, id. 30;

temolo, id. 18;

pesce persico, id. 15;

tinca, id. 20; carpa, id. 30;

agone, alosa, cheppia, sardena, id. 15;

storione, id. 60; anguilla, id. 25;

gambero, id. 7.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale, e quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

(1) Ora art. 5, T.U. del 1931. V. anche, per la pesca in risaia, il D.M. 7 dicembre 1957.

17. Coloro i quali (compresi pure gli esercenti le risaie previste nell'art. 3 del presente regolamento), per scopi scientifici, o di piscicoltura, intendono valersi delle facoltà concesse dall'art. 3 della L.4 marzo 1877 (1), ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare i propositi anzidetti al prefetto della provincia, il quale, tenuto conto della importanza delle singole domande, prescriverà le norme da osservare, perché l'esercizio della facoltà medesima non sia rivolto ad altro fine. Il prefetto rilascerà al richiedente un permesso, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi; egli ne darà immediatamente notizia al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed agli agenti della pubblica forza. Agli istituti e stabilimenti governativi il permesso sarà dato direttamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale stabilirà le norme da osservare.

(1) Ora art. 5, T.U. del 1931.

18. Durante i periodi di divieto stabiliti dall'art. 13 è pure proibito di prendere, comperare e vendere le uova dei pesci indicati in quella disposizione, salva la norma contenuta nell'art. 17.

19. (1) È vietato introdurre una nuova specie o varietà di pesci e di altri animali acquatici in un bacino o corso di acqua senza averne ottenuto il permesso. Il presidente della giunta provinciale potrà concedere tali permessi, sentita la Commissione locale di pesca (2). Sono vietati la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi dei pesci ed altri animali acquatici di specie o varietà di nuova

introduzione in un bacino o corso d'acqua, per il tempo e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle giunte provinciali ed il Comitato permanente per la pesca.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(2) Ora Commissione provinciale consultiva per la pesca.

TITOLO 2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE LOCALE.

20. Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle province alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente. Qualora in determinate località, per condizioni speciali, fosse necessario consentire qualche eccezione o fare qualche aggiunta alle prescrizioni degli artt. 13, 16, 22, il Ministero di agricoltura, industria e commercio (1), sentite le competenti Commissioni provinciali e la Commissione consultiva della pesca, o il suo Comitato permanente, darà i provvedimenti opportuni. Quanto ai tempi di proibizione previsti nell'art. 13, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, potrà anticipare o ritardare, se sarà necessario, il periodo di essa, sempre però alle condizioni di non prolungarne o diminuirne la durata. Nei riguardi dell'anguilla si potrà con decreto reale, purché sia sentita la Commissione consultiva della pesca, modificare le disposizioni contenute negli artt. 16 e 22.

(1) Ora Ministero dell'agricoltura e foreste.

21. Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del Po di Volano a cominciare dal così detto Sostegno di Tiene fino al mare; nel Po morto dalle Chiaviche di Palù da un lato, e da quelle di Nono dall'altro; nel Po di Goro dall'ufficio della delegazione di porto; nel Po di Primaro dalla Chiavica di Umana; nei canali del Polesine di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

22. Nelle province di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, la pesca ed il commercio delle cieche (piccole anguille) (1).

(1) V. il D.M. 19 ottobre 1939.

TITOLO 3. SORVEGLIANZA DELLA PESCA.

23. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da province, comuni od altri enti aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge (1), sarà data dal prefetto della provincia, il quale ne invierà notizia al Ministero dell'agricoltura.

(1) Ora art. 31, T.U. del 1931.

24. Gli agenti ordinari dei comuni devono vigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga loro fatto di scoprire in qualsiasi località (compresi anche i pubblici esercizi), e nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario. Se essi non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO 4. COMMISSIONI PROVINCIALI DI PESCA.

25. *Le Commissioni sono state soppresse dall'art. 1 del R.D. 7 giugno 1923, n. 1419; le loro funzioni sono state devolute alle commissioni previste dall'art. 72, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, a sua volta abrogato dall'art. 7, R.D. 2 marzo 1931, n. 600. Il*

D. P. R. 4 maggio 1958, n. 799 così dispone: « 1. Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al R.D. 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci». «2. Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le amministrazioni provinciali e sono presiedute dal presidente della giunta provinciale. «Fanno parte di ciascuna commissione: a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio; b) il capo dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura; c) il capo dell' spettorato ripartimentale delle foreste; d) il capo dell' ufficio del genio civile; e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio; f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura; g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva; h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci. «I membri di cui alla lett. h) del presente articolo durano in carica tre anni. (Articolo così sostituito dal D.P.R. 2 settembre 1960, n. 1349)». «3. La convocazione della commissione ha luogo per iniziativa del presidente ad a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più province».

TITOLO 5. DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE.

26. Questo articolo è da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 10 maggio 1976, n. 319.

27. Chi contravvenga all'art. 6, per ciò che concerne le infrazioni agli ordini prefettizi o ministeriali, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. Chi viola la prima parte dell'art. 7, concernente la chiusura totale del passaggio del pesce, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. Chi trasgredisca il terzo, il quarto e il quinto capoverso dell'art. 7 è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

28. Chi trasgredisca il primo e il secondo capoverso dell'art. 7, o i divieti emanati in base al sesto e settimo cpv. dello stesso art. 7, o l'art. 8 per ciò che riguarda il prosciugamento dei corsi e bacini d' acqua e le deviazioni, l'ingombro con opere stabili, lo smuovere il fondo delle acque, i danni alle località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

29. Chi violi gli artt. 9 e 10 riguardanti le reti e gli altri ordigni da pesca e l'art. 13, concernente i tempi di divieto della pesca, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

30. Chiunque contravvenga alla prima parte dell'art. 11, concernente la pesca con la dinamite e con altri esplosivi e il gettare e l'infondere determinate materie, è punito con pena pecuniaria non minore di lire 40.000 e non maggiore di lire 200.000, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplosivi. Chi trasgredisca il primo cpv. dell'art. 11, per ciò che riguarda la raccolta dei pesci danneggiati o uccisi con le indicate materie, è punito con pena pecuniaria da

lire 40.000 a lire 200.000. Chi violi il secondo cpv. dell'art. 11 per ciò che concerne la detenzione della dinamite e di altre determinate materie, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000, salva l'applicazione della legge e del regolamento vigenti sui reati commessi con materie esplosivi.

31. I contravventori all'art. 12, perciò che si riferisce all'occupazione di posti per la pesca, sono puniti con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

32. Chi trasgredisca gli artt. 14, 15 e 17, riguardanti disposizioni ministeriali e prefettizie, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

33. Chi violi l'art. 16, riguardante le misure minime dei pesci, è punito con pena pecuniaria non minore di lire 40.000 e non maggiore di lire 200.000. Chi trasgredisca l'art. 18 sulla tutela delle uova dei pesci è punito con pena pecuniaria non minore di lire 40.000 e non maggiore di lire 200.000. Chi violi l'art. 19, concernente la nuova introduzione di specie di animali e la pesca e vendita delle specie medesime, è punito con pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

34. Alle infrazioni previste dal presente regolamento sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della L. 4 marzo 1877, n. 3706 (1). Alle indicate infrazioni sono anche applicabili gli artt. 20 e 23 della detta legge (2) nei casi ivi previsti.

(1) Ora art. 35 T.U. del 1931, oggi abrogato dall'art. 4 del R. D. L. 11 aprile 1938, n. 1183.

(2) Ora art. 40, T. U. del 1931.

35. Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, che siano messi in modo da contravvenire all'art. 6 della L. 4 marzo 1877, n. 3706 (1), ed agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento saranno rimossi e sequestrati. Dopo la definitiva sentenza di condanna, quelli che sono proibiti senza distinzione di tempo o di luogo, verranno distrutti, ma, quando possano essere ridotti a modello permesso e il proprietario anticipi le stesse occorrenze, saranno fatti modificare o ridurre in maniera che possano essere rispettate le misure e le distanze previste dal regolamento stesso, e non verranno re-tituiti, nè in alcuna guisa venduti, senza l'esecuzione di tali provvedimenti. Gli altri apparecchi su richiesta dell'interessato, potranno essere restituiti, trascorso il periodo del divieto. Salva la pena per lo speciale reato di collocamento e mantenimento dei detti apparecchi, sarà inflitta, per la sola contravvenzione all'ordine del Ministero o del prefetto circa la menzionata riduzione degli apparecchi medesimi, la pena pecuniaria prevista dall'art. 32.

(1) Ora art. 7, T.U. del 1931. Di tutti i casi previsti da questo articolo, deve ritenersi che sopravviva la sola rimozione coattiva di cui al primo comma.

36 (1) Sulle contravvenzioni commesse da chi non sia stato già condannato per reati di pesca sono ammesse transazioni dinanzi al prefetto, prima che sia pronunziata sentenza definitiva irrevocabile, purché si paghi la somma che questi stabilirà nei limiti delle pene pecuniarie previste dal presente regolamento in relazione al determinato reato, oltre le spese giudiziali occorse. Le transazioni hanno per effetto di evitare il giudizio o di troncane il corso. Il prefetto invierà di volta in volta al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio notizia del provvedimento adottato.

(1) Vedi ora art. 41 del T.U. del 1931.

37. Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische, partecipano per un quarto, ai termini della L. 26 gennaio 1865, n. 2134 (1), gli agenti che hanno accertato le infrazioni. I prefetti signaleranno al Ministero di agricoltura, industria e commercio (2), per premi speciali in denaro o per attestati di benemerenzza, gli agenti che nella vigilanza per la esecuzione del presente regolamento abbiano mostrato maggiore zelo.

(1)Per le contravvenzioni comunali, v. art. 110 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 (T.U. della legge comunale e provinciale)

(2)Ora Ministero dell'agricoltura e foreste.